


Nr. 3458/2025 Reg. Sent.
Nr. 1554/2025 RG Trib.
Nr. 4773/2025 RG NR



DEPOSITATA IN DATA 11/01/2026
LA SENTENZA N. 3458 DEL 14/10/2025
CORNACCHIO MARGHERITA
19/01/2026 9:58

TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice **dott. Pierluigi Minieri**, all'udienza del **14.10.2025**, in presenza del V.P.O. **dott. Nicola Deletteriis** e del cancelliere esperto **dott.ssa Annarita Tucci**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- **MARCONE Nicola**, nato a Foggia, in data 11.11.1978, ivi residente, alla piazza Del Carmine, n. 7 – sottoposto all'obbligo di presentazione alla p.g. per questo procedimento, già presente, oggi non comparso;

difeso di fiducia dall'**avv. Crescenzo Maulucci**, presente;

- **DE VAIRE Gian Luigi**, nato a Milano, in data 10.02.1997, residente in Foggia, alla via Filangieri, n. 6 – sottoposto all'obbligo di presentazione alla p.g. per questo procedimento, già presente, oggi non comparso;

difeso di fiducia dall'**avv. Vincenzo Paglia**, presente;

IMPUTATI

"Del reato p.p. dagli artt. 56, 624, 625, n. 7, c.p. perché, in concorso e previo concerto tra loro, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco, a impossessarsi della vettura Audi Q3 tg FF 110 CM di proprietà di Riccardo Mancini nato a Desenzano del Garda il 22.10.1998 e residente in Simione in via Rè Desiderio n. 2, sottraendola al proprietario possessore, agendo su cosa esposta per necessità e consuetudine a pubblica fede; non riuscendo nel loro intento per motivi indipendenti dalla loro volontà.

Il 3.6.2025 in Foggia".



*Tribunale di Foggia
Prima Sezione Penale*

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M.: previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante e ritenuta la riduzione per il rito prescelto, condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 120,00 di multa, per ciascuno degli imputati.

Difesa di MARCONE Nicola: previa esclusione della circostanza aggravante, riqualificato il fatto nell'ipotesi del furto semplice, chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p.; in subordine, ferma l'esclusione della circostanza aggravante e la riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 624 c.p., chiede applicarsi il minimo della pena e i benefici di legge.

Difesa di DE VAIRE Gian Luigi: previa esclusione della circostanza aggravante, riqualificato il fatto nell'ipotesi del furto semplice, chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p.; in subordine, ferma la riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 624 c.p., chiede applicarsi il minimo della pena e i benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli imputati MARCONE Nicola e DE VAIRE Gian Luigi erano presentati direttamente davanti al giudice del dibattimento di questo Tribunale, all'udienza del 04.06.2025, per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo, essendo stati arrestati, in data 03.06.2025, dagli agenti di p.g. (in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Foggia) per il reato in rubrica indicato.

In tale sede, si dava lettura della contestazione formulata dal P.M. e, su consenso delle parti, si acquisiva il verbale di arresto ai fini della convalida, con domande a chiarimento rivolte all'ufficiale di p.g. Traversi Mario. Gli imputati dichiaravano le proprie generalità; il MARCONE si avvaleva della facoltà di non rispondere, limitandosi a rendere spontanee dichiarazioni, mentre il DE VAIRE si sottoponeva ad interrogatorio.

Il P.M. chiedeva, quindi, la convalida dell'arresto, alla quale i difensori non si opponevano; in considerazione della sussistenza dei presupposti di legge legittimanti l'arresto e del rispetto dei termini di presentazione degli imputati, si procedeva alla convalida dello stesso (come da relativa ordinanza). Sul piano cautelare, stante la richiesta avanzata dal P.M., si applicava nei confronti del MARCONE e del DE VAIRE la misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. (come da relativa ordinanza).



*Tribunale di Foggia
Prima Sezione Penale*

Si procedeva, quindi, al contestuale giudizio direttissimo, nel corso del quale gli imputati – ritualmente avvisati della facoltà di chiedere un termine a difesa o la definizione del procedimento mediante un rito alternativo – avanzavano, per mezzo dei loro legali, richiesta di termini a difesa.

In data 08.07.2025 i difensori degli imputati, muniti di procura speciale, chiedevano la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato; si disponeva, pertanto, il mutamento del rito e si acquisiva il fascicolo del P.M.

All'udienza del 14.10.2025 si invitavano le parti a formulare le rispettive conclusioni, come indicate in epigrafe, e, all'esito della camera di consiglio, si decideva come da dispositivo, che veniva reso pubblico mediante lettura in udienza.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In virtù delle risultanze probatorie utilizzabili ai fini della decisione, deve ritenersi provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del reato in contestazione e la penale responsabilità degli imputati MARCONE Nicola e DE VAIRE Gian Luigi in ordine allo stesso.

Ciò posto, occorre chiarire preliminarmente quale sia il delitto ascritto ai predetti nel capo di imputazione; secondo la prospettazione accusatoria, il MARCONE ed il DE VAIRE, in data 03.06.2025, in Foggia, si erano resi responsabili, in concorso tra loro, del reato di tentato furto aggravato. Nello specifico, gli imputati, al fine di trarne profitto, avevano compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dell'automobile Audi Q3 (targata FF110CM), di proprietà di Mancini Riccardo, non riuscendovi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Tanto chiarito, può affermarsi che la descritta ipotesi accusatoria ha trovato pieno e inequivocabile riscontro negli atti di indagine e, in particolare, in quanto riportato nel verbale di arresto e nell'annotazione di p.g. relativa al contenuto dei filmati di videosorveglianza e nella diretta visione degli stessi; sulla scorta di tali elementi probatori (utilizzabili ai fini della decisione in virtù del rito scelto dalle difese), è possibile ricostruire con certezza i fatti di cui al capo d'imputazione.

In data 03.06.25, alle ore 15:15 circa, gli agenti di p.g., uscendo (a bordo del veicolo Fiat Doblò, targato CCDX555) dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia (ubicato alla



*Tribunale di Foggia
Prima Sezione Penale*

via Strampelli), dopo aver percorso alcuni metri, notavano sul marciapiede all'altezza del civico n. 4/A due soggetti di sesso maschile in atteggiamento sospetto, i quali si stavano aggirando nei pressi della vettura Audi Q3 targata FF110CM ivi parcheggiata (in uso privato a Mancini Riccardo, Comandante del NOR della Compagnia dei Carabinieri di Foggia).

Gli operanti, pertanto, nel transitare, vedevano che uno di loro – successivamente identificato nel prevenuto MARCONE (cfr. scheda dattiloscopica) – con la mano destra era aggrappato al finestrino anteriore lato passeggero della predetta vettura Audi, nel tentativo di abbassarlo, mentre con la mano sinistra armeggiava all'interno dell'abitacolo; nel contempo, l'altro individuo – successivamente indentificato nel prevenuto DE VAIRE (cfr. scheda dattiloscopica) – era fermo a circa un metro dal veicolo e si guardava attorno, svolgendo il compito di *"palo"*.

Di conseguenza, gli operanti fermavano la loro vettura e, usciti dalla stessa, provavano ad avvicinarsi a tali soggetti per chiedere loro cosa stessero facendo; i due prevenuti, tuttavia, tentavano dileguarsi a piedi per le strade limitrofe e, in particolare, il MARCONE si dirigeva a passo svelto in direzione di viale Michelangelo, mentre il DE VAIRE, camminando, si allontanava in direzione di via Bari. Gli agenti, pertanto, si ponevano immediatamente all'inseguimento dei due soggetti e riuscivano a bloccare entrambi dopo pochi metri, traendoli in arresto per il delitto in contestazione.

In seguito ai descritti eventi, gli agenti acquisivano i filmati del sistema di videosorveglianza installato presso gli uffici del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia. La visione di tali immagini consentiva di cogliere, in modo chiaro, le suddette condotte poste in essere dai prevenuti e dava puntuale riscontro alla riportata ricostruzione degli eventi.

Come emerge, infatti, dalla relativa annotazione di p.g. – e dalla diretta visione del filmato acquisito in atti – i due prevenuti erano dapprima sopraggiunti, a bordo di un ciclomotore tre ruote di colore scuro, in via Nazareno Strampelli ed avevano parcheggiato il mezzo lungo il marciapiede adiacente l'ingresso della palestra dell'Istituto scolastico "Giannone-Masi"; una volta scesi dal ciclomotore, i due si erano allontanati a piedi in direzione via Bari, dopo qualche minuto erano ritornati – nell'area ripresa dalla telecamera – con provenienza dal viale Michelangelo, erano saliti sul mezzo e si erano allontanati



*Tribunale di Foggia
Prima Sezione Penale*

nuovamente verso viale Michelangelo.

Dopo qualche minuto, la telecamera inquadrava nuovamente i due soggetti che erano tornati sul posto a piedi, provenendo dal viale Michelangelo, e, dopo essersi avvicinati al veicolo Audi A3 di colore bianco (targato FF110CM), avevano compiuto le attività, poi, direttamente percepite e descritte dagli operanti nel verbale di arresto. In particolare, il soggetto vestito di chiaro – successivamente identificato nel MARCONE – era ripreso mentre armeggiava all'interno del veicolo, infilando le mani nel finestrino anteriore del lato passeggero, mentre l'altro soggetto – successivamente identificato nel DE VAIRE – rimaneva vicino a lui, svolgendo il ruolo di "palo". Le immagini ritraevano anche l'arrivo del veicolo Fiat Doblo condotto dai carabinieri ed il tentativo dei due prevenuti di allontanarsi, seguiti dai militari.

Infine, in sede di denuncia, Mancini Riccardo, premettendo di essere l'utilizzatore dell'auto in questione, riferiva di averla parcheggiata, alle ore 13:50 circa, in via Nazareno Strampelli e di essere stato allertato, alle ore 15:20 circa, dall'operante Traversi della presenza dei due individui che stavano manomettendo il finestrino anteriore e avevano cercato di asportare un borsone di colore verde che si trovava su uno dei sedili.

Il Mancini, inoltre, precisava che l'auto era regolarmente chiusa a chiave, che aveva successivamente constatato che il finestrino presentava un'apertura di circa 15 cm., ma che nulla era stato asportato.

Tanto chiarito in ordine alla ricostruzione dei fatti per cui è processo, è opportuno rilevare che le richiamate risultanze probatorie, fondate sul contenuto del verbale di arresto e dell'annotazione di p.g. – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare per la precisione, completezza e completezza di quanto ivi indicato e per la qualifica di pubblici ufficiali rivestita dei redattori, che lascia presupporre la mancanza di un interesse privato all'esito del processo – e sulle precisazioni fornite dal Traversi, non sono state in alcun modo smentite da una diversa ricostruzione dei fatti, che non emerge dagli atti e non è stata fornita in modo credibile dagli imputati, e convergono, quindi, nel senso prospettato dall'ipotesi accusatoria.

In tal senso, da un lato, occorre rilevare che la ricostruzione dei fatti riportata nel verbale di arresto è inequivocabilmente riscontrata dalla visione diretta dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in loco e acquisiti in atti.



*Tribunale di Foggia
Prima Sezione Penale*

Da altro lato, preme evidenziare che le dichiarazioni rese dagli imputati in sede di convalida non risultano idonee a scalfire e porre in dubbio siffatte risultanze.

A ben vedere, infatti, il MARCONE ha sostanzialmente ammesso l'addebito, affermando che il finestrino dell'auto era già abbassato e che aveva visto all'interno dell'abitacolo un borsone, ma che lui non aveva forzato o rotto alcunché. La circostanza dallo stesso riferita (relativamente al finestrino già aperto), oltre ad essere smentita dalle dichiarazioni rese dal Mancini in sede di denuncia, non risulta comunque dirimente rispetto alla condotta contestatagli.

Di contro, il DE VAIRE ha negato ogni addebito e, in particolare, il suo coinvolgimento nella vicenda. L'imputato, premettendo che non era loro intenzione rubare l'automobile (per la quale avrebbero necessitato di attrezzature idonee), ha spiegato di non aver contribuito ai fatti e, in particolare, di non aver svolto il ruolo di "palo". Il DE VAIRE, infatti, ha sostenuto di non essersi mai avvicinato all'auto e di non aver nemmeno visto il MARCONE compiere l'azione delittuosa poiché aveva proseguito per la sua strada, senza voltarsi indietro; ulteriormente sollecitato sul punto, l'imputato ha, poi, ammesso di essersi girato una sola volta e di aver visto l'arrivo del veicolo Fiat Doblo. Quando il carabiniere lo aveva seguito e chiamato, lui, senza opporre alcuna resistenza, era tornato indietro.

Quanto, poi, alla condotta tenuta poco prima del fatto e, in particolare, al loro ripetuto passaggio per la suddetta strada, l'imputato – con dichiarazioni, poco lineari, generiche e complessivamente non credibili – ha sostenuto di non conoscere il MARCONE (se non di vista), di averlo incontrato poco prima e di avergli dato un passaggio con il suo ciclomotore poiché zoppicava e faceva fatica a camminare; in seguito, dopo un primo passaggio nei pressi della caserma dei Carabinieri, aveva nuovamente parcheggiato il mezzo, erano scesi insieme ed avevano percorso un tragitto a piedi. Secondo la versione del DE VAIRE, lui aveva solo fatto il giro del palazzo assieme al MARCONE con l'intenzione di liberarsi dello stesso e tornare a prendere il suo veicolo.

Orbene, tale versione dei fatti, come anticipato, risulta estremamente generica, poco lineare, a tratti contraddittoria ed è priva di qualsivoglia elemento di riscontro estrinseco che possa ritenersi idoneo a corroborarne la veridicità; ed infatti, le riportate dichiarazioni del DE VAIRE risultano, di contro, inequivocabilmente smentite dal contenuto del suddetto filmato.



*Tribunale di Foggia
Prima Sezione Penale*

L'asserita estraneità rispetto ai fatti in contestazione, in particolare, si pone in netto contrasto con la condotta dallo stesso assunta – prima e dopo il tentativo di furto –, così come emergente dalla visione dei filmati di videosorveglianza e dalla immediata percezione dei carabinieri che avevano proceduto all'arresto.

A tal riguardo, deve osservarsi che non risulta credibile la spiegazione con la quale il DE VAIRE ha provato a giustificare i movimenti fatti, in compagnia del MARCONE, immediatamente prima dell'accaduto. Non convince, in particolare, il fatto che lo stesso si trovasse in compagnia di persona a lui sconosciuta poiché gli aveva dato un passaggio e si fosse ritrovato a percorrere – sia a piedi, sia con il suo mezzo – per tre volte la stessa strada, ove poi, poco dopo, si erano avvicinati al veicolo oggetto del tentativo di furto.

Quanto, poi, al suo ruolo di "palo" mentre il complice si era avvicinato al veicolo ed aveva armeggiato vicino al finestrino, deve osservarsi che lo stesso emerge pacificamente dal contenuto delle immagini acquisite in atti; dalla diretta visione delle stesse si evince, infatti, che, contrariamente a quanto asserito dal DE VAIRE, mentre il MARCONE si era avvicinato al mezzo e stava armeggiando vicino al finestrino, lui si era sostanzialmente fermato e si era guardato attorno con fare sospetto. A ciò si aggiunga, che il DE VAIRE, accortosi dell'arrivo del Fiat Doblo, era ripreso mentre si voltava indietro, verosimilmente per vedere se gli agenti si fossero posti all'inseguimento solo del suo complice, per poi allontanarsi anche lui.

In definitiva, dunque, le dichiarazioni rese dagli imputati in sede di convalida devono, in tutta evidenza, ritenersi inattendibili in quanto chiaramente finalizzate a negare la loro penale responsabilità o a ridimensionare la gravità della condotta delittuosa posta in essere.

Pertanto, ricostruita nei termini in precedenza indicati la vicenda in esame, chiarite le ragioni per le quali il contenuto degli atti di indagine deve essere ritenuto incontrovertibile ed esposte le ragioni per le quali la tesi sostenuta dal DE VAIRE risulta evidentemente inattendibile, nessun dubbio residua in ordine alla sussistenza del reato in contestazione – pur con le precisazioni che a breve si esporranno – e alla riferibilità dello stesso ad entrambi gli imputati.

In primo luogo, non può, infatti, dubitarsi della sussistenza della condotta di tentato impossessamento di beni altrui realizzata dagli imputati, ovvero del compimento da parte



**Tribunale di Foggia
Prima Sezione Penale**

degli stessi *“di atti idonei e diretti in modo non equivoco”* a tale scopo.

Ciò in quanto, il MARCONE, in concorso con il suo complice (il DE VAIRE), che svolgeva il ruolo di “palo”, aveva forzato il finestrino laterale del suddetto veicolo, così riuscendo ad introdurre la mano all’interno dell’abitacolo, con l’evidente scopo di impossessarsi del borsone ivi riposto (e non dell’autovettura, come in seguito si chiarirà); lo stesso, infatti, era stato visto dagli operanti di p.g. proprio mentre armeggiava vicino al veicolo, come pure nitidamente evincibile dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza.

Quanto al DE VAIRE, come anticipato, la riportata ricostruzione dei fatti rende evidente il suo concorso nel reato in contestazione. Lo stesso, infatti, dopo essere giunto sul luogo dei fatti a bordo del suo veicolo in compagnia del MARCONE, era ripreso più volte, nel medesimo contesto spazio-temporale, mentre si aggirava con fare sospetto, in compagnia del predetto, nei pressi dell’autovettura in sosta; il DE VAIRE, inoltre, mentre il complice teneva la descritta condotta illecita, si era guardato attorno, assumendo evidentemente il ruolo di “palo”. Ebbene, tali condotte devono ritenersi chiaramente indicative di un condiviso accordo per la commissione del delitto e per la effettiva esecuzione dello stesso, atteso che il DE VAIRE, pur non agendo personalmente sulla *res*, aveva comunque offerto un contributo causale effettivo alla realizzazione del reato in contestazione, sia sul piano materiale (svolgendo il suddetto ruolo), che su quello morale (in termini di rafforzamento del proposito criminoso).

Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che *“l’opera del cosiddetto ‘palo’ non ha importanza minima nella esecuzione del reato poiché tale funzione facilita la realizzazione dell’attività criminosa e rafforza l’efficienza dell’opera dei correi garantendo l’impunità di costoro”* (cfr. sul punto Cass. Pen., sentenza n. 25900 del 7 luglio 2021 ed altre conformi come Cass. Pen., Sez. 2, sentenza n. 21453/2019).

Incontrovertibili risultano, inoltre, sia l’attribuibilità delle descritte condotte illecite agli imputati, atteso che gli stessi erano colti in flagranza di reato dagli operanti di p.g., sia il dato dell’altruità del bene oggetto del tentato furto dagli stessi perpetrato.

Proprio con riguardo all’oggetto della condotta delittuosa, deve rilevarsi che, diversamente da quanto indicato nel capo di imputazione, sulla scorta della riportata ricostruzione della vicenda (evincibile dai richiamati elementi probatori), può ragionevolmente affermarsi che l’oggetto della condotta criminosa era il borsone posto all’interno dell’automobile e non il



*Tribunale di Foggia
Prima Sezione Penale*

veicolo stesso.

La circostanza, oltre ad essere sostenuta dal MARCONE e dalla stessa persona offesa in sede di denuncia, è compatibile anche con le concrete modalità dell'azione, così come direttamente percepite dagli operanti e risultanti anche dalla visione dei filmati. Il predetto imputato, infatti, stava armeggiando all'interno dell'abitacolo, introducendo dal finestrino la sua mano con l'evidente fine di afferrare il borsone ivi posto, piuttosto che di rubare il veicolo.

Resta pacifico, comunque, il dato dell'altruità del bene oggetto del furto, atteso che il borsone era posto all'interno del veicolo, lasciato in sosta lungo la pubblica via e regolarmente chiuso a chiave, in uso al Mancini e di sua proprietà.

Pertanto, pur ricostruita nei termini indicati la vicenda in esame, è opportuno evidenziare che la stessa è parimenti idonea ad integrare pienamente l'ipotesi criminosa, così come contestata; l'operata rideterminazione dell'oggetto del tentato furto non incide sostanzialmente sulla contestazione mossa nei confronti degli imputati e non comporta alcuna lesione del diritto di difesa.

In tema di correlazione tra l'accusa e la sentenza, la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che *"la mutazione della mera descrizione del fatto, che, senza incidere sulla sua storicità, sia volta a rendere quello riportato nell'imputazione conforme a quanto risulta dagli atti e, quindi, è noto all'imputato, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso, né gli impone di restituire gli atti al pubblico ministero, in quanto non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato una mera mutazione della descrizione del fatto in un caso in cui gli elementi contenuti in rubrica e quelli rilevabili dagli atti erano idonei a far comprendere all'imputato l'oggetto dell'accusa)"* (Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 17829/2018).

Tutto ciò posto sul piano materiale della condotta contestata, si osservi, ancora, che le descritte circostanze consentono di ritenere inequivocabilmente provato anche l'elemento psicologico, sub specie di dolo, sotteso al reato di tentato furto in esame. In altri termini, è evidente che la condotta tenuta dal MARCONE e dal DE VAIRE e le concrete circostanze sinora esaminate dimostrano chiaramente che i predetti erano ben consapevoli dell'altruità del bene, trattandosi di un borsone posto all'interno di un veicolo altrui, e avevano tentato – agendo in concorso tra loro – di impossessarsene dolosamente al fine di ottenere un



*Tribunale di Foggia
Prima Sezione Penale*

illecito profitto. In tal senso, inoltre, è opportuno sottolineare che anche il comportamento concretamente assunto dagli imputati nel momento in cui venivano sorpresi dagli operanti – ovvero, il fatto che gli stessi tentavano frettolosamente di allontanarsi – è evidentemente espressivo della piena consapevolezza, in capo ad entrambi, dell'illiceità dell'azione che stavano compiendo.

Ciò detto, occorre, inoltre, rilevare che gli esaminati elementi di prova consentono di ritenere inequivocabilmente dimostrata anche la sussistenza della circostanza aggravante di cui al numero 7 dell'art. 625 c.p., contestata nell'ipotesi accusatoria, atteso che il borsone era riposto all'interno dell'auto, regolarmente chiusa a chiave, lasciata in sosta lungo la pubblica via (come riscontrato dagli operanti) e, quindi, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Sul punto e a conferma di tale valutazione, si osservi che la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che *"ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo"* (Cass. Pen. Sez. 5, sentenza n. 47791/2022). Pertanto, in virtù di quanto chiarito, può affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità, in concorso tra loro, degli imputati MARCONE Nicola e DE VAIRE Gian Luigi per il delitto loro ascritto nell'editto accusatorio.

Si ritiene di non poter applicare nel caso di specie la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. dal momento che, per le allarmanti modalità della condotta e per la non esiguità del potenziale danno economico per la vittima, l'offesa sottesa al reato in contestazione non può essere ritenuta di particolare tenuità.

Quanto al trattamento sanzionatorio da riservare agli imputati, occorre rilevare che non emergono dagli atti elementi suscettibili di positiva valorizzazione al fine di riconoscere agli stessi le circostanze attenuanti generiche; la concessione di tali circostanze attenuanti non costituisce, infatti, un mero automatismo processuale e deve ancorarsi a concreti e specifici elementi fattuali o processuali, nel caso di specie del tutto mancanti.

Con riguardo alla quantificazione della pena, si ritiene equo, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. (nello specifico, la non trascurabile gravità della condotta materiale



*Tribunale di Foggia
Prima Sezione Penale*

realizzata dagli imputati e la allarmante pervicacia criminale mostrata dagli stessi, che realizzavano la condotta in esame nei pressi di una Stazione dei Carabinieri), partire dalla pena base di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 450,00 di multa; tale pena deve, poi, essere ridotta in virtù del rito prescelto, in modo da pervenire alla pena finale di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno.

All'affermazione di penale responsabilità degli imputati, segue per legge la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.

Lo stato di formale incensuratezza del DE VAIRE e la sua giovane età consentono di effettuare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla circostanza per la quale lo stesso si asterrà in futuro dal commettere altri reati; si ritiene, pertanto, di poter riconoscere al DE VAIRE il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Quanto al MARCONE, in virtù della sua non particolarmente allarmante personalità, essendo lo stesso gravato da un unico, risalente e non specifico precedente penale, si ritiene – anche in tal caso – di poter effettuare un giudizio prognostico positivo in ordine all'eventualità che si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati e di riconoscergli, quindi, il beneficio della sospensione condizionale della pena; tuttavia, avendo il MARCONE già usufruito di tale istituto, la relativa concessione (nel presente giudizio) deve, ai sensi dell'art. 165 c.p., essere subordinata alla pubblicazione della sentenza integrale, a cura del predetto, su di un quotidiano locale entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della stessa.

Il riconoscimento di tale beneficio impone, ai sensi dell'art. 300, co. 3, c.p.p., di dichiarare cessata l'efficacia delle misure cautelari cui il MARCONE e il DE VAIRE sono attualmente sottoposti.

Il carico dell'Ufficio giustifica la riserva del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza, che si indica in giorni novanta.

P.Q.M.

Letti gli artt. 438 ss., 533 e 535 c.p.p.,

dichiara gli imputati MARCONE Nicola e DE VAIRE Gian Luigi responsabili del reato loro ascritto e, praticata la riduzione per il rito, li condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno, oltre spese di giudizio.

Letti gli artt. 163 ss. c.p.,



*Tribunale di Foggia
Prima Sezione Penale*

riconosce all'imputato DE VAIRE Gian Luigi il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Riconosce all'imputato MARCONE Nicola il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato alla pubblicazione della sentenza integrale, a cura del predetto, su di un quotidiano locale entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della stessa.

Letto l'art. 300, co. 3, c.p.p.,

dichiara cessata l'efficacia delle misure cautelari cui gli imputati MARCONE Nicola e DE VAIRE Gian Luigi sono attualmente sottoposti.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Foggia, 14.10.25

Il giudice
dott. Pierluigi Minieri



FIRMATO E DEPOSITATO
il 11/01/2026 alle ore 13:19
PIERLUIGI MINIERI